

STATUTO

QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTA MARGHERITA DI BELICE
AG VIA GIUSTI 84
Numero REA: AG - 120970
Codice fiscale: 01694340843
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-09-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" ai nn. 4787/3441

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Santa Margherita di Belice la Società cooperativa denominata "Quadrifoglio Società cooperativa sociale".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La durata della Cooperativa è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 della legge 381/91 finalizzata :

a) Alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e ogni ulteriore attività prevista dal D. Lgs n. 112 del 03 Luglio 2017 e s.m.i.;

b) Allo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per i soggetti e con le modalità previste dall'art.4.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professio-

	nali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutua-	
	listici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in	
	qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazio-	
	ne coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento del-	
	le prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un ap-	
	posito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3	
	aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai	
	propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della	
	sua attività.	
	Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pari-	
	tà di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della	
	quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità	
	di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione	
	dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-	
	zi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come de-	
	finita all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli inte-	
	ressi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha	

	come oggetto :	
	1) La creazione e/o gestione di case famiglie, case di ri-	
	posso, case albergo, centri diurni e/o notturni, comunità al-	
	loggio, case albergo, case protette per minori, ragazze - ma-	
	dri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti	
	privi d'assistenza familiare;	
	2) La creazione e/o gestione di comunità alloggio per mino-	
	ri soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile	
	anche nell'ambito della competenza amministrativa, civile e	
	penale;	
	3) La creazione e/o gestione di comunità alloggio per disa-	
	bili psichici e fisici;	
	4) La creazione e/o gestione di comunità alloggio per mino-	
	ri che hanno subito abusi di ogni genere (fisici, psichici,	
	morali)	
	5) La Creazione e/gestione di centri per il recupero delle	
	disabilità fisiche, psichiche e sensoriali mediante lo svolgi-	
	mento di attività, a titolo esemplificativo di: terapia eque-	
	stre, idroterapia, attività psicomotoria, logopedia;	
	6) L'Istituzione e/o gestione di servizi di ogni genere ri-	
	volti ai minori che hanno subito abusi di ogni genere (fisici,	
	psichici, morali);	
	7) La prevenzione e rieducazione mediante ricovero di mino-	
	ri soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile	
	anche nell'ambito della competenza amministrativa, civile e	

	penale;	
8)	La creazione di centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici ed anziani;	
9)	la realizzazione e/o, la gestione di centri diurni;	
10)	la realizzazione di centri d'accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;	
11)	La realizzazione e gestione di centri specializzati nel trattamento di dipendenze da sostanze (alcol, cocaina, cannabis e nuove droghe) e da comportamento (internet, gioco d'azzardo, shopping, sesso);	
12)	La realizzazione e gestione di Comunità di Recupero per soggetti affetti da depressione con percorsi riabilitativi di tipo residenziale	
13)	l'assistenza alle gestanti ed alle ragazze - madri perseguita attraverso formule innovative rispetto i tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambiente familiare, attraverso la creazione di case famiglie in cui si favorisca l'elevazione morale e civile delle ragazze; della prestazione anche a domicilio, d'assistenza sociale, psicologica e legale alle giovani gestanti ed alle loro famiglie, nel tentativo di reinserimento nel nucleo familiare; della realizzazione di corsi di qualificazione professionale per l'inserimento delle ragazze - madri nel mondo del lavoro;	
14)	la lotta e la prevenzione della violenza di genere e/o	

	all'assistenza alle donne vittime di violenza;	
15)	la realizzazione e gestione di centri antiviolenza e/o	
	case di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospi-	
	talità in emergenza e/o case di accoglienza per gestanti e ma-	
	dri con figli, così come previsto dal D.P. n. 96/2015 Regione	
	Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;	
16)	la costituzione e la gestione di equipe di aiuto inte-	
	grativo socio psicopedagogia e specialistica per attività sco-	
	lastiche e parascolastiche sia all'interno di scuole pubbliche	
	o private che a domicilio che permettono di innalzare il li-	
	vello culturale didattico ai ragazzi svantaggiati, portatori	
	di handicap e extracomunitari;	
17)	La gestione di servizi socio-educativi-assistenziali a	
	tutela della persona, rivolti ad immigrati e/o extracomunitari	
	per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organizzazioni	
	di servizi;	
18)	Favorire la formazione professionale di immigrati e/o	
	extracomunitari tramite appositi corsi utili ad elevare le	
	capacità lavorative degli stessi;	
19)	L'assistenza e la cura di immigrati e/o extracomunitari	
	volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle	
	leggi emanate ed emanante;	
20)	La realizzazione e gestione di centri di accoglienza	
	diurni e/o notturni, centri di ascolto, sportelli informativi	
	e di orientamento per immigrati e/o extracomunitari;	

21)	La realizzazione e conduzione di centri di primissima accoglienza per extracomunitari;	
22)	La mediazione interculturale per le popolazioni immigrate;	
23)	La realizzazione e gestione di Centri di accoglienza, Comunità alloggio, Centri di Incontro e di Integrazione, assistenza domiciliare volti all'assistenza ed al sostegno per l'integrazione e l'inclusione sociale degli immigrati;	
24)	La prestazione di servizi residenziali ed aperti in favore di immigrati, uomini, donne e minori;	
25)	La realizzazione di corsi di lingua ed attività culturali, ludiche e ricreative per immigrati con particolare riferimento ai minori;	
26)	Il sostegno ed assistenza per immigrati portatori di handicap;	
27)	La realizzazione e conduzione di centri di prima accoglienza per extracomunitari;	
28)	La mediazione interculturale per le popolazioni immigrate;	
29)	L'esercizio dell'attività di trasporto dei soggetti non modotati e/o disabili in genere	
30)	La realizzazione di soggiorni vacanze;	
31)	La realizzazione e/o, la gestione di soggiorni climatici marini, montani e termali;	
32)	La realizzazione e/o la gestione di strutture extraospe-	

	daliera, residenza sanitaria assistenziale R.S.A., per anzia-
	ni prevalentemente non autosufficienti e disabili non assisti-
	bili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finaliz-
	zata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assisten-
	ziali e di recupero funzionale e sociale;
	33) La gestione e fornitura, in forma stabile o a titolo
	temporaneo, in conto proprio o per conto terzi presso le
	aziende sanitarie pubbliche , convenzionate e/o private tutti
	i servizi di:
	• Pulizia negli ambienti di degenza ospedaliera, diurna e
	domiciliare;
	• Assistenza generica;
	• Trasporto degli infermi in barella ed in carrozzella ed
	al loro accompagnamento se deambulanti con difficoltà;
	• Distribuzione del vitto in collaborazione con il perso-
	nale infermieristico;
	• Prelievo referti;
	• Pulizia sale operatorie;
	• Collaborazione con il personale infermieristico nella
	pulizia del malato allettato e nelle manovre di posizionamento
	nel letto;
	• E tutte quelle mansioni che si possono riferire agli au-
	siliari socio sanitari specializzati.
	34) la gestione di servizi socio-educativi-assistenziali a
	tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti,

	ecc. per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organiz-
	zazioni di servizi;
	35) la promozione di iniziative volte alla prevenzione del
	disadattamento e della criminalità minorile mediante la rea-
	lizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento
	ed al sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà;
	36) la promozione di attività di prevenzione del disagio
	giovanile finalizzata all'apertura di un centro sociale giova-
	nile e ludoteca;
	37) la costituzione e la gestione di équipe socio psicopeda-
	gogica e specialistica.
	38) L'assistenza post - penitenziaria;
	39) la realizzazione di iniziative che consentano il rappor-
	to organizzato nel territorio;
	40) Il servizio di segretariato sociale e informa giovani;
	41) La gestione del servizio di babysitter presso il domi-
	cilio delle famiglie e presso le organizzazioni di lavoro.
	L'offerta di qualsiasi altra forma di servizio alla persona e
	alla famiglia, anche mediante l'attività di consulenza relati-
	va ai servizi resi ed altre attività connessa ed affine;
	42) La realizzazione di servizi per la gestione del tempo
	libero, d'integrazione delle attività scolastiche e per la
	prevenzione del disagio minorile;
	43) L'istituzione di corsi riguardanti attività del tempo
	libero (teatro, letteratura, ceramica, pittura, musica, foto-

	grafia, hobbies vari etc.);	
	44) l'utilizzazione di strumenti per la diffusione, la pro-	
	mozione culturale e sociale.	
	45) lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi del-	
	le persone svantaggiate, nonché l'effettuazione d'indagini	
	conoscitive;	
	46) la gestione del servizio sociale professionale;	
	47) La promozione in collaborazione con gli enti preposti,	
	di studio e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa ne-	
	cessaria al conseguimento degli scopi sociali;	
	48) La formazione professionale dei propri soci e/o dipen-	
	denti tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle	
	prestazioni che i soci/dipendenti svolgono ;	
	49) Adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le	
	proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie	
	capacità e della sua dichiarata disponibilità;	
	50) La fornitura di servizi diurni e notturni di assistenza	
	integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio,	
	presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di ripo-	
	so, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disa-	
	bili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autono-	
	me di collaboratori non soci;	
	51) Il coordinamento e gestione di servizi socio-	
	assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infer-	
	mieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in	

	convenzione con Enti pubblici e privati nonché con organizza-	
	zioni di servizi;	
	52) Favorire un rafforzamento del livello di autonomia	
	dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua	
	autodeterminazione;	
	53) L'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze -	
	madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integra-	
	zione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed	
	emanante;	
	54) La realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento	
	dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società	
	(parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo,	
	biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti	
	ed attività socio - culturali);	
	55) la gestione d'asili nido, scuole materne, nonché dei	
	servizi ausiliari di collegamento; della gestione di strutture	
	sociali scolastiche e parascolastiche. Nell'ambito di	
	quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni	
	materiali e sociali che permettono la realizzazione del dirit-	
	to alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambi-	
	no;	
	56) l'istituzione e la gestione del Tele - soccorso, Tele -	
	assistenza e Tele - medicina;	
	57) l'assistenza domiciliare integrata, organizzata e gesti-	
	ta anche in convenzione con personale specializzato;	

	58)	la creazione e/o, la gestione d'impianti polivalenti;
	59)	La gestione di servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap e non, trasporto ed assistenza igienico-sanitario nelle scuole, trasporto per la frequenza degli asili nido, delle scuole di ogni ordine e grado e dei centri educativi-riabilitativi;
	60)	L'Istituzione di scuole aziendali, istituti normali o speciali di ogni ordine e grado, e/o Centri e Istituti di formazione professionale iniziale, continua, a distanza, sia per le persone normodotate che per i disabili fisici e sensoriali o pluriminorati, sia a regime di convitto che di semiconvitto e/o aperte, private e/o parificate e /o legalmente riconosciute, nonché Centri o Istituti occupazionali-riabilitativi e di riabilitazione professionale;
	61)	L'Istituzione di corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) quale offerta formativo post-secondaria integrata con la scuola, l'università e il mondo del lavoro rivolto a giovani e adulti diplomati, per rispondere alla domanda di figure professionali tecniche di livello medio-alto, inserite nei settori produttivi interessati da profonde trasformazioni tecnologiche e professionali;
	62)	Sviluppare attività ed interventi di istruzione, formazione e specializzazione nel campo: agricolo, industriale, commerciale, dei servizi, tecnologico e informatico, della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, arti-

	stico, architettonico e monumentale, e dell'assistenza socia-	
	le, sanitaria e riabilitativa;	
	63) L'Istituzione di corsi di formazione per particolari	
	specifiche esigenze, anche su richiesta di Enti pubblici e	
	privati, o in cooperazione con Enti o Istituti, Università na-	
	zionali e straniere;	
	64) L'organizzazione di corsi di formazione e di aggiorna-	
	mento per Dirigenti, Formatori, Docenti e personale ammini-	
	strativo e tecnico delle Scuole di ogni ordine e grado, delle	
	Università, delle Aziende Unità Sanitarie Locali e Ospedalie-	
	re, Enti pubblici e privati impegnati in piani educativi, for-	
	mativi e di recupero sociale, lavorativo, sanitario e riabili-	
	tativo;	
	65) L'organizzazione e gestione di conferenze, seminari, Fo-	
	rum, ecc., autofinanziati e/o finanziati dagli Enti Locali,	
	dagli Enti pubblici e dall'Unione Europea;	
	66) La promozione, istituzione e gestione, anche in proprio,	
	di attività editoriali, di stampa, di pubblicità, di diffusio-	
	ne di testi di insegnamento e riviste, nonché atti, manuali,	
	news e resoconti di convegni, seminari e simposi attinenti	
	agli scopi sociali, sia su carta stampata che su CD, File, Vi-	
	deocassette, audiocassette ed in Braille;	
	67) L'Istituzione, promozione e gestione di attività di mo-	
	nitoraggio, informazione e comunicazione, che attengono agli	
	obiettivi sociali, anche mediante la costituzione di bibliote-	

	che, banche dati, mediateche, audiotecche, videotecche, ausilio-	
	tecche accessibili anche a persone con handicap fisico e senso-	
	riale;	
	68) La realizzazione, anche di intesa con Enti internaziona-	
	li, nazionali e regionali forme di orientamento e formazione	
	professionale in situazione e stage di apprendimento e di ti-	
	rocinio particolarmente qualificate;	
	69) Istituire e gestire corsi di formazione professionale di	
	qualificazione, di riqualificazione, master o corsi di forma-	
	zione e di alta specializzazione;	
	70) Sviluppare studi e ricerche nel campo: scientifico, tec-	
	nologico, sociale, umanistico, culturale, ambientale, etc, su	
	temi specifici, originali ed innovativi autonomamente o con la	
	collaborazione di Enti pubblici e privati, ONLUS, Istituti,	
	Università e Centri di ricerca nazionali ed internazionali;	
	71) La partecipazione a programmi, iniziative e progetti eu-	
	ropei e nazionali coerenti con gli scopi sociali;	
	72) La collaborazione e sostegno a programmi e politiche so-	
	ciali (transnazionali, nazionali e locali) nei settori: educa-	
	tivo, formativo, sanitario, socio assistenziale, culturale,	
	sportivo, ricreativo, funzionali all'inserimento e	
	all'integrazione delle persone normodotate, con disabilità e	
	svantaggiati;	
	73) Intervenire con iniziative, attività e servizi propri, o	
	in convenzione e/o integrati e/o coordinati, e/o consorzi, con	

	altre erogate da Enti pubblici, Amministrazioni pubbliche o	
	private o non profit.	
	74) La gestione di strutture ricettive di ogni tipo a tempo	
	determinato e indeterminato, anche in collaborazione con Enti	
	Pubblici - Territoriali, per fornire un alloggio e distribu-	
	zione pasti e generi alimentari a persone, che ne siano sprov-	
	viste e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà; la	
	gestione di strutture di pronto intervento per tutti i casi di	
	emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie,	
	strutture alberghiere e simili.	
	75) Gestione ed utilizzo di beni mobili e immobili confi-	
	scati alla criminalità organizzata, ai sensi della normativa	
	vigente, per fini sociali.	
	Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.1, comma 1 let-	
	tera b) della legge n. 381/1991, per l'esecuzione di attività	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate	
	di cui all'art. 4 della medesima legge n. 381/1991, potrà co-	
	munque svolgere attività d'impresa diverse, in qualsiasi set-	
	tore, ed. in particolare nel settore turistico culturale, for-	
	mativo, ambientale, agricolo, industriale, commerciale o di	
	servizi.	
	In tal caso le persone svantaggiate devono costituire almeno	
	il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con	
	il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stes-	
	sa.	

	In particolare la cooperativa potrà, svolgere a titolo esem-	
	plificativo le seguenti attività:	
	- Realizzazione, acquisto, affitto e /o gestione di beni	
	mobili ed immobili, macchinari ed attrezzature di lavoro ed	
	altri arnesi utili alla esecuzione degli scopi sociali;	
	- Realizzazione e gestione stabilimenti balneari, campi	
	sportivi in genere, maneggi ed ogni altra opera a carattere	
	turistico, sportivo e ricreativo;	
	- Gestione e/o realizzare impianti sportivi, palestre,	
	campi di calcio, calcetto, tennis, piscine, ecc. provvedendo	
	altresì all'acquisto e/o noleggio delle relative struttu-	
	re;Gestione e manutenzione di impianti ricettivi per il turi-	
	smo quali stabilimenti balneari, campeggi, villaggi turistici,	
	ostelli, alberghi, ristoranti, etc;	
	- Servizi di disinfestazione, derattizzazione, deblatta-	
	zione, lotta alle zanzare, diserbo, espurgo asportazione e	
	smaltimento di fanghi e liquami da pozzi neri, fognature	
	ecc.;Lavori di segnaletica stradale, affissione e pulizia mu-	
	rale, di falegnameria, idraulica impiantistica, elettrica e di	
	riparazione in genere;	
	- Acquistare, chiedere in concessione o in locazione o in	
	comodato d'uso o comunque acquisire ed amministrare terreni,	
	impianti ed infrastrutture occorrenti per la realizzazione	
	delle iniziative sociali;	
	- la realizzazione o gestione di servizi di centro pasti,	

	self service, pizzeria, sia a domicilio che in apposite strutture;
	- la promozione, organizzazione e gestione di corsi di qualificazione e di riqualificazione tecnico-professionale per i soci;
	- la promozione di meeting, giornate di studio, congressi in collaborazione con istituti universitari, centri di ricerca, musei ed associazioni
	- Iniziative di educazione ambientale in collaborazione con le scuole ed organizzazioni culturali e sociali;
	- La realizzazione e gestione di aree campeggio (area camper, area tende ed aree attrezzate) realizzazione e gestione di itinerari turistici, viaggi naturalistici, letterari, archeologici, gite scolastiche, gite per anziani ecc.);
	- Servizi di vigilanza e salvataggio spiagge;
	- Servizi di noleggio e/o locazione di imbarcazioni da diporto e natanti, costruire e gestire porti e pontili per l'attracco e lo stazionamento di imbarcazioni di qualsiasi tipo, noleggio di attrezzature subacquee, ricariche bombole, uscite organizzate in barca, gestione di scuole nautiche, corsi per il conseguimento di patente nautiche, corsi di fotografie e riprese sottomarine, sport acquatici lavori subacquei, assistenza in generale dei natanti da diporto e divisione sub;
	- Organizzazione di campi scuola;
	- La promozione di workshop;

	- Servizi alla musealizzazione, mailing informativi, guide, depliant, corners didattici;	
	- Merchandising;	
	- Organizzazione e gestione di spettacoli vari;	
	- Gestione di agenzie di servizi turistici per l'allestimento di visite guidate;	
	- Attività di allestimento di mostre permanenti e non;	
	- Ospitare attività di restauro e attività artigiane;	
	- Realizzazione e/o gestione di attività di bar, ristoranti, pizzerie sale da ballo ecc.	
	- Allestimento di eventi congressuali e fieristici;	
	- Allestimento di cerimonie private;	
	- Allestimento e/o gestione di centri di informazione turistica;	
	- Creazione, distribuzione e vendita di pubblicazioni utili al turista;	
	- Prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;	
	- Attività di formazione didattica;	
	- Realizzazione e/o gestione di attività di intrattenimento del tempo libero e dello sport;	
	- Valorizzazione dei centri storici a fini turistico-culturale;	
	- Intraprendere attività turistiche collegate al godimento dei beni naturali, ambientali, archeologici, culturali, eccle-	

	siastici, agricoli-forestali;	
	- Anche su affidamento dell'autorità competente, la coope-	
	rativa potrà curare e procedere alla manutenzione,	
	l'inventariato, la catalogazione, l'archiviazione, il restauro	
	dei beni mobili ed immobili storici, artistici, monumentali e	
	culturali, al fine dell'ottima fruizione da parte	
	dell'eventuale utenza;	
	- Curare la manutenzione, la sorveglianza e la tutela del	
	patrimonio faunistico ed ambientale del territorio;	
	- Monitoraggio ambientale, bonifica alvei, aree verdi,	
	fiumi, laghi, boschi e simili;	
	- Ricerca e sviluppo di metodi per il monitoraggio e la	
	conservazione delle risorse marine, dello stock ittico e di	
	soluzioni sempre migliori per la gestione e conservazione am-	
	bientale;	
	- Progettazione, realizzazione e/o gestione e custodia di	
	impianti per la cattura, ricovero e custodia di animali randa-	
	gi;	
	- Progettazione, realizzazione e/o gestione di impianti di	
	acquacoltura per l'allevamento di vivai di pesci e molluschi;	
	- Curare e custodire il verde pubblico, i giardini, le	
	aiuole, al fine di valorizzarne l'uso turistico e ludico;	
	- Realizzare, gestire, sorvegliare e custodire impianti	
	fissi e mobili per il rimessaggio e la manutenzione di natanti	
	da diporto;	

-	Organizzare e gestire percorsi di visita guidata o iniziative volte alla valorizzazione ed alla salvaguardia dei beni culturali o ambientali, archeologici, ecc.;	
-	Curare l'organizzazione, la gestione, la custodia e manutenzione di posteggi pubblici e/o privati, anche mediante convenzione con enti pubblici o privati;	
-	Gestire servizi di pulizia ordinaria e straordinaria e di custodia di case di abitazione, uffici, edifici pubblici ecc.;	
-	Servizi di affissione manifesti pubblicitari di qualsiasi tipo	
-	Servizi di manutenzione di strade, impianti idrici, elettrici, ecc. sia essi comunali che privati;	
-	Ritiro, riparazione e vendita di generi vari tra cui abbigliamento, mobili, oggetti da rigattiere, elettrodomestici, veicoli, ecc;	
-	Curare la raccolta, il trasporto e la distribuzione di plichi, lettere, pacchi ordinari, raccomandate, assicurate normali e convenzionali, procedere alla lettura di contatori su affidamento degli enti competenti, e alla distribuzione di bollette Enel, Telecom e simili;	
-	La cooperativa potrà istituire centri di raccolta, anche differenziata, di materiali di recupero quali, a solo titolo esemplificativo: mobili ed arredi, indumenti, plastica ecc. secondo le disposizioni di legge in materia;	

-	Operare nell'area del riciclaggio di impianti, parti,	
	componenti ed accessori;	
-	Raccolta e trasporto per conto proprio o di terzi di ri-	
	fiuti solidi urbani e raccolta differenziata;	
-	Spazzamento di rifiuti urbani;	
-	Stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in sta-	
	zioni di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta	
	differenziata anche con gestione di isole ecologiche comunali	
	e consortili;	
-	Produzione di compost derivato da rifiuti	
-	Demolizione di autoveicoli, motoveicoli, ecc:	
-	Stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali derivanti	
	da attività sanitarie;	
-	Predisporre le necessarie strutture ricettive	
-	Servizi di noleggio bici, auto, motocicli ecc.	
-	Servizi e gestione autoambulanze;	
-	Servizi cimiteriali di qualsiasi genere;	
-	Relazioni e ricerche tecniche e storiche;	
-	Creazione di data base;	
-	Redazione di elaborati grafici sullo stato di conserva-	
	zione dei beni culturali;	
-	Redazione di progetti di consolidamento recupero e re-	
	stauro conservativo degli edifici pubblici e privati;	
-	Gestione di attività agrituristiche ed eno-	
	gastronomiche;	

-	Gestione di musei, gallerie, biblioteche e chiese sia di	
	proprietà pubblica, privata ed ecclesiastica nonché gestione e	
	manutenzione di aree di interesse archeologico;	
-	Creazione e/o gestione di strutture turistico ricettive;	
-	Attività di realizzazione, mantenimento e cura del verde	
	pubblico, ville comunali, parchi naturali ecc.	
-	Organizzazione e consulenza per corsi di formazione pro-	
	fessionale;	
-	Attività di monitoraggio e acquisizione di informazione	
	relative al patrimonio culturale e naturale;	
-	Elaborazione di carte tematiche;	
-	Individuazione di itinerari tesi alla valorizzazione ed	
	ottimizzazione delle risorse locali;	
-	Sistemi informativi on line ed off line;	
-	Assistenza agli agricoltori attraverso la concessione di	
	personale qualificato per attività connesse;	
-	Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli	
	del territorio mediante iniziative promozionali.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali sopra elencati la	
	Cooperativa potrà infine:	
a)	assumere appalti a trattativa privata e partecipare a	
	bandi di gare, secondo quanto previsto dalla legislazione na-	
	zionale ed europea, indetti da Enti Pubblici e/o Privati, sti-	
	pulare convenzioni e/o sponsorizzazioni nell'ambito dei servi-	
	zi di utilità generale e di rilevanza sociale e sanitaria con	

	Enti Pubblici (Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie,	
	Locali etc.) e la Comunità Europea, coerenti con gli scopi so-	
	ciali;	
	b) stipulare convenzioni, accordi di collaborazione, con-	
	sorzi, associazioni temporanee di impresa, società miste, pro-	
	muovere, attuare e sostenere progetti finanziati dall'Unione	
	Europea, dal Governo nazionale, dalla Regioni, dagli Enti lo-	
	cali e comunque da tutti gli attori di sviluppo locale e del	
	non profit;	
	c) contribuire, attraverso il coinvolgimento di: Enti loca-	
	li, Amministrazioni pubbliche, Aziende sanitarie locali, Ospe-	
	dali, Cliniche, Università, Scuole, Associazioni, Operatori	
	sanitari e sociali, Docenti, cittadini, alla promozione di	
	iniziative di sensibilizzazione e di formazione, allo sviluppo	
	di una educazione sanitaria che si fondi sulla comunità, che	
	parta dai suoi bisogni, che consenta di conoscere meglio i	
	problemi di salute e di capire i mezzi per affrontarli, che	
	stimoli la partecipazione ed il lavoro comune tra operatori	
	dei servizi e la popolazione;	
	d) promuovere e sostenere la cooperazione nel settore delle	
	politiche per la gioventù con l'obiettivo specifico di favori-	
	re l'istruzione, la formazione e l'occupazione dei giovani,	
	attraverso iniziative mirate quali l'organizzazione di scambi	
	socio-culturali sia intracomunitari che con paese terzi, al	
	fine di consentire ai giovani di instaurare relazioni inter-	

25 di 68

	privati;	
	i) acquistare o prendere in affitto macchine ed attrezzatu-	
	re di qualsiasi tipo necessaria allo sviluppo della attività	
	sociale	
	j) ricevere qualsiasi incentivo, contributo e sovvenzione,	
	prestito agevolato, erogabile a norma di legge vigente o ema-	
	nandi da organismi comunitari, nazionali, regionali;	
	k) compiere nei limiti consentiti dalla legge qualsiasi	
	azione mobiliare, immobiliare, finanziaria ed economica utile	
	al raggiungimento dello scopo sociale;	
	l) aderire a consorzi, associazioni o costituirli tra so-	
	cietà con affinità di scopi.	
	m) stipulare convenzioni con personale specializzato o pro-	
	fessionisti ove non ne siano disponibili tra i soci, ovvero	
	procedere ad assunzione di personale specializzato e/o quali-	
	ficato per comprovati motivi di funzionalità della Società,	
	n) ricorrere al credito, contrarre mutui e ricevere finan-	
	ziamenti di ogni tipo, assumere interessenze e partecipazioni	
	in imprese che svolgono attività analoghe o comunque accessio-	
	ria all'attività sociale;	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché po-	
	trà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e	

27 di 68

torizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e spe-

29 di 68

	mento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei So-	
	ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su in-	
	dicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli	
	inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che	
	esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della	
	Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal pre-	
	sente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
	completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-	
	re al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di ammi-	
	nistrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	

bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di

32 di 68

	il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione del-	
	la clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del	
	presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche compe-	
	tenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo sta-	
	tuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguì-	
	mento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
	biliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di	
	lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguì-	
	mento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
	biliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto	

34 di 68

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché l'osservanza ed il rispetto della normativa di riferimento in materia di privacy.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei

precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici

scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non

prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi og-

getto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo

espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione ac-

cordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavo-

ro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,

nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professio-

nali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato

dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni

di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-

visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme re-

stando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei

precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi

e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti in-

terni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci

è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-

zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera

raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta

	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente so-	
	speso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile	
	per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specifi-	
	carsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in	
	cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi mezzo	
	scritto alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere	
	non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al	
	socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso	
	di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Col-	
	legio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione,

b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001;

c) nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;

d) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e)	previa intimazione da parte del Consiglio di amministra-	
	zione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore	
	delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla	
	Società a qualsiasi titolo;	
f)	svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa;	
g)	nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti	
	tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per	
	motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato mo-	
	tivo;	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e	
	38 , nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	provvedimento.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto	
	di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del so-	
	cio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota inte-	
	ramente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con	

le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti, esclusi o deceduti hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,

	ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data	
	di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scio-	
	oglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del con-	
	siglio di amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere	
	d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal rego-	
	lamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codi-	
	ce civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	

	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote	
	nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a €. 500,00.	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per	
	il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20,	
	numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di ammini-	
	strazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al	
	Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stes-	
	so deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consi-	

	glio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito	
	e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina	
	l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale	
	esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei	
	soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini	
	dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pa-	
	ri a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche	
	sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori,	
	in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori;	
	c) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti co-	
	me segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effet-	
	tuati:	

	- 1 voto fino a 10.000,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 10.00,00 euro e fino a 50.000,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 50.00,00 euro e fino a 100.000,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre 100.00,00 euro e fino a 200.000,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre 200.000,00 euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	d) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappre-	

	sentati da quote di valore minimo pari a €. 25,00. Il valore
	della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore
	ai limiti di legge;
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-
	fluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili
	di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventual-
	mente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi
	di soci deceduti;
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
	4) dalla riserva straordinaria;
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o pre-
	vista per legge.
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite
	delle quote sottoscritte.
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statu-
	to non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita
	sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-
	lontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto
	salvo il diritto di recesso.
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

	L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di ammini-	
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di ammini-	
	strazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di que-	
	sta, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
	ne degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-	
	miti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge	
	31.1.1992, n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	

	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
	i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	solì soci non cooperatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nes-	
	sun caso superare la misura del trenta per cento dei tratta-	
	menti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma	
	uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stes-	
	so, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito rego-	
	lamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo com-	
	ma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di	
	Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati	

	singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna cate-	
	goria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei	
	servizi forniti e remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori,	
	potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione di-	
	retta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale pos-	
	seduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di	
	sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'organo di controllo, se nominato	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	

b)	approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal	
	Decreto Legislativo n. 112 del 2017;	
c)	delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori;	
d)	procede alla nomina e revoca del Consiglio di ammini-	
	strazione;	
e)	procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo o	
	del revisore legale dei conti;	
f)	determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed all'organo di controllo o revisore legale	
	dei conti se nominato;	
g)	delibera di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci;	
h)	provvede alle modifiche dello statuto;	
i)	delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto;	
j)	delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
k)	approva il regolamento interno di lavoro, così come pre-	
	visto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti in-	
	terni;	
l)	delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	componenti dell'organo di controllo;	
m)	nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgi-	

mento della liquidazione;

n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori, ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti, sottopongano alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti g) e h) deve essere redatto da un Notaio.

Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC o con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-

cati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di am-
ministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve
essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 60 giorni
dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta
dall'organo di controllo se nominato o da tanti soci che rap-
presentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,
l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-
senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti
gli Amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se
nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tut-
tavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione
degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente in-
formato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti
dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti
o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del
giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo

	comma del successivo articolo 28.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee	
	hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qua-	
	lunque sia l'ammontare della sua partecipazione; I soci coope-	
	ratori persone giuridiche potranno avere un massimo di 2 vo-	
	ti.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizio-	
	ne che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di	
	buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in partico-	
	lare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequi-	
	vocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare	
	i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	

54 di 68

	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai mede-	
	simi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assem-	
	blea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro si-	
	stema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assen-	
	za anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 30 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 a 5 eletti dall'Assemblea che ne	
	determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	
	dente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di	
	Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico	

socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti	
con scopo di lucro.	
L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al	
possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:	
- non essere interdetto, inabilitato o fallito;	
- non essere stato condannato ad una pena che comporta	
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o	
l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori	
sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone in-	
dicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
L'assunzione della carica di amministratore da parte di sog-	
getti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma,	
è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professio-	
nalità e indipendenza:	
- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso,	
alternativamente, l'esercizio di:	
a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti	
direttivi presso imprese;	
b) attività professionali o lavorative nel settore della coo-	
perativa;	
- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro	
o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione	
d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patri-	

moniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, o comunque per la durata prevista dalla legislazione vigente al momento della nomina, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 90 gg. gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa

	e dalle sue controllate.	
	Hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nel-	
	le liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualun-	
	que grado di giurisdizione.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Con-	
	siglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax, e-	
	mail o ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'av-	
	venuto ricevimento da spedirsi non meno di 3 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i Consiglieri	
	ed i componenti dell'organo di controllo se nominato ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quan-	
	do vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in cari-	
	ca.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di	

59 di 68

ri ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai compo-	
	nenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato	
	Esecutivo, se nominato.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remune-	
	razione dovuta a singoli Amministratori investiti di partico-	
	lari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere ed accantonare a favore de-	
	gli Amministratori un trattamento di fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.	
	Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Genera-	
	li, Istitutori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali pro-	
	cure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consi-	
	glieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legi-	
	slative vigenti al riguardo.	

Art. 36 (Organo di controllo e revisione legale)	
L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.	
Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.	
Si applica l'art. 2477 c.c.	
L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, salvo diverse disposizioni previste dalla norma in materia, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.	
TITOLO VII	
CONTROVERSIE	
Art.37 (Clausola arbitrale)	
Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti dell'organo di controllo, o nei loro confronti.	
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente dell'organo di controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
Gli arbitri sono in numero di:	
a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
b) tre, per le altre controversie;	
c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	

	numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-	
	re e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione	
	della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della socie-	
	tà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n.	
	5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di	
	procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	
	sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chie-	
	dano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale	
	e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola	
	volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs.	
	n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U.	
	o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuo-	
	cere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	

	principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-	
	te da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come pre-	
	visto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Came-	
	ra Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa no-	
	minerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non anco-	

	ra corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non anco-	
	ra corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattut-	
	to per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci deter-	
	minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, Il consiglio di amministrazione, oltre al rego-	
	lamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà ela-	
	borare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti	
	potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Co-	
	mitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	

	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono
	inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particola-
	re ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperati-
	va:
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-
	sato;
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della coopera-
	tiva, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capita-
	le sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mu-
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
	Art. 43 (Rinvio)
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-
	genti norme di legge sulle società cooperative sociali.
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a
	norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in
	quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità
	limitata.

Firmato: Armato Barone Leonarda, Roberto Indovina - Notaio

su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.LGS

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto legge 22 feb-

braio 2007 mediante M.U.I.